

VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/02/23

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 12,30, presso la sede **dell'Università Popolare BENESSERE OLISTICO** sita in Via F. Brioschi, 22 - Milano si è riunita Assemblée Straordinaria regolarmente convocata, per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Variazione dello statuto.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- RUSSO MAURO nato a PARABITA (LE) il 28/12/68 e residente a San Giovanni in M. (RN) in via P. Gobetti, 25 codice fiscale RSSMRA68T28G3250 – Presidente del C.D.
- MUSCAS ROBERTA IDA nata a SIAMANNA (OR) il 09/04/69 e residente a Siamanna (OR) in via Sardegna, 29 codice fiscale MSCRRT69D49I719G – In modalità Videocall
- LOPES MASSIMILIANO nato a GRUARO (VE) il 03/05/65 e residente a Torre del lago Puccini (LU) in via Venezia, 155 codice fiscale LPSMSM65E03E215W in via Venezia nr. 155, 55049 (Lucca) – In modalità Videocall – Vicepresidente del C.D.
- RUSSO FEDERICO MARIA nato a CASARANO (LE) il 02/10/98 e residente a Milano (MI) in via F. Brioschi, 22 codice fiscale RSSFRC98R02B936F – Segretario del C.D.
- PIGNALOSA EGIDIO nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 26/07/73 e residente a Bellaria -Igea Marina (RN) in via E. Berlinguer, 21 codice fiscale PGNGDE73L26L259Z – In modalità Videocall
- ZARAMELLA SABRINA nato a CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) il 16/02/69 residente a Vigodarzere (PD) in via Cavino 97/A codice fiscale ZRMSRN69B56B546S – In modalità Videocall
- GARZONE GRAZIANA nato a CAMPOBASSO (CB) il 21/03/84 e residente a Campobasso (CB) in via Duca d'Aosta, 22 codice fiscale GRZGZN84C61B519L – In modalità Videocall
- DAMIANI BEATRICE nata a FOSSOMBRONE (PU) il 19/08/74 e residente a Misano A. (RN) in via Don Minzoni 28, int. 16 codice fiscale DMNBRC74M59D749E – In modalità Videocall

Presiede il Sig. *Mauro Russo*. Funge da verbalizzante il Sig. *Federico Maria Russo*.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta la seduta procedendo alla discussione dei punti sopra indicati.

Con riguardo ai punti:

- 1) Fa notare che a seguito della richiesta di modifica ricevuta dal RUNTS, relativamente all'Art.13 (Volontari) e a seguito della presentazione dello Statuto per le opportune affiliazioni, sono emersi alcuni refusi nella redazione dello statuto del 05/01 u.s. di seguito schematizzati:

Posizione	Errata indicazione	Correzione da apportare
Pag.1 riga 14	dimodifica	di modifica
Art. 13	I soci che prestano attività di volontariato	Tutte le persone fisiche che prestano attività libera e gratuita, di volontariato nei confronti dell' associazione
Art 25 punto 8	● ...la ● sua approvazione;	• ...la sua approvazione;
Pag. 7	Art. 25	Art 26

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario apportare le suddette modifiche richieste dal Runts, aprendo così la votazione delle stesse.

Essendo tali modifiche allo Statuto votate all'unanimità dei presenti ed accertata dunque la validità della votazione, null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzatore



Il Presidente



REGISTRATO A SASSARI
il 10/03/2023 al. n. 426 Serie 3
Esatte Euro ESENTE

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Ermacigildo Soro



Università Popolare BENESSERE OLISTICO

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero di 8 soci, con sede in Milano (MI) quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata **Associazione "Università Popolare BENESSERE OLISTICO"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Università Popolare BENESSERE OLISTICO - Associazione di Promozione Sociale, con acronimo Università Popolare BENESSERE OLISTICO APS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria, ma la comunicazione agli organi competenti. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Università Popolare BENESSERE OLISTICO", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione non riconosciuta opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- lett. d) **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- lett. g) **formazione universitaria e post-universitaria;**
- lett. i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;**
- lett. l) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**

In particolare, l'associazione intende sviluppare e promuovere il benessere olistico e psicofisico attraverso attività volte al miglioramento bionaturale e/o bioenergetico della persona escludendo dunque attività per cui è richiesta la figura di operatore sanitario, non erogando l'associazione ed i propri soci, all'interno della stessa alcuna specializzazione sanitaria.

L'associazione intende dunque perseguire nello specifico la seguente finalità: diffusione e conoscenza delle pratiche di benessere olistico e bioenergetiche volte al miglioramento spontaneo del benessere psico-fisico dell'individuo mediante l'utilizzo di **pratiche non rientranti tra le attività medico-sanitarie, orientate a stimolare la crescita personale e spirituale dello stesso ed una maggior consapevolezza di sé** (meditazione, ipnosi senza alcuna finalità clinica né terapeutica, mindfulness, reiki, yoga, ecc.).

Le suddette finalità potranno essere perseguite attraverso i seguenti strumenti:

1. Corsi di formazione professionale orientati a creare degli operatori nel mondo delle attività olistiche, escludendo espressamente dunque finalità medico-sanitarie per cui è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali;
2. Creazione di un codice etico che contraddistingua i professionisti olistici operanti nei vari ambiti di propria competenza e conoscenza;
3. Promozione delle competenze e la visibilità dei suddetti professionisti, anche attraverso la creazione di una piattaforma online che garantisca la piena visibilità e trasparenza dei professionisti facenti parte della propria compagine sociale e ricevere

prenotazioni per conto degli stessi al fine di agevolare la diffusione sinergica delle proprie competenze in maniera economica e pratica sia per gli operatori che soprattutto per i soci ed eventuali utenti esterni che intendano fruire di tale servizio;

4. Organizzazione di eventi, online e dal vivo, gratuiti e/o a pagamento, orientati alla diffusione e conoscenza delle pratiche olistiche orientate al benessere psico-fisico, bionaturale e bioenergetico.

5. Altre attività educative, culturali, ludico-ricreative, formative, informative, turistiche, di utilità sociale, nonché fornitura di servizi che i propri soci riterranno opportuni per la loro crescita personale, spirituale, umana, civica, sociale, culturale.

6. Ideazione, creazione e promozione di altri brands volti a identificare i vari soci coinvolti in maniera professionale ed eticamente in linea con i principi che verranno definiti in ambito associativo, purché sia chiaramente identificabile dagli stessi brand visivi e verbali che potrebbero essere resi pubblici, che trattasi di attività svolta in maniera associativa e senza alcuna indicazione a benefici medico-terapeutici.

7. Promozione di corsi ed eventi organizzati da altri formatori, professionisti, enti, associazioni, aziende, rientranti unicamente nel settore del benessere olistico, bionaturale e bioenergetico.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

a) Ideare, promuovere e realizzare seminari, conferenze, tavole rotonde, convegni, congressi, dibattiti, mostre, performance artistiche, fiere.

b) Promuovere e realizzare attività culturali: teatro, proiezioni di film e documentari e attività sociali ingener.

c) Promuovere e organizzare, in via diretta o tramite collaborazioni, seminari, corsi, progetti scolastici formativi ed educativi in genere, conferenze, convegni, eventi e fiere sulla Salute ed il Benessere olistico, sulle Discipline Bionaturali in genere, corsi di perfezionamento e aggiornamento nel settore delle attività esercitabili ex L. 4/13 in genere per categorie professionali specifiche rientranti nelle Discipline Bionaturali, nella Medicina Integrata e nella Medicina Naturale in genere.

d) Promuovere, organizzare e attuare laboratori, trattamenti di tecniche di meditazione, arteterapia, musicoterapia, massaggi bioenergetici, biodanza, alimentazione naturale, cucina naturale e biologica, metafisica, fisica quantistica, naturopatia, discipline bionaturali, medicina naturale, discipline di riequilibrio bioenergetico, yoga, arti marziali, PNL, Coaching, Ipnosi con finalità non mediche, crescita personale, tecniche di comunicazione, strategie di marketing e di vendita;

e) Ideare, Organizzare, registrare, gestire e diffondere videocorsi, videolibri, audiolibri, webinar, dirette streaming e corsi di formazione ONLINE (su piattaforma internet) sulle Discipline Bionaturali, Medicina Integrata, Medicina Naturale e sull'educazione alla Salute e al Benessere psico-fisico.

f) Promuovere, organizzare e attuare visite guidate, escursioni, viaggi tematici in luoghi di interesse paesaggistico e naturalistico.

g) Promuovere ed avviare attività di ricerca e progetti sperimentali che riguardano la realtà e le problematiche proprie del mondo dell'infanzia e dei ragazzi.

h) Promuovere ed avviare attività di ricerca e progetti sperimentali che riguardano la medicina naturale, attraverso il supporto di ricercatori, anche indipendenti, ed esperti di settore.

i) Promuovere e realizzare iniziative e progetti che favoriscono la diffusione e la promozione delle tecnologie, in tutte le sue forme.

j) Promuovere attività editoriali in formato cartaceo, elettronico e online: realizzazione e pubblicazione di siti web e portali internet, blog, banche dati, biblioteche di settore, riviste, bollettini, libri, convegni, seminari, diffusione di studi, di ricerche e approfondimenti nei settori previsti dallo statuto societario.

k) Gestire strutture finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5. Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'organo deputato alla individuazione delle suddette attività è il Consiglio Direttivo, che dovrà giustificare la sussidiarietà o strumentalità delle attività eventualmente esercitate.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. I soci dell'associazione si distinguono in:

- **Soci fondatori:** sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nella finalità dell'associazione.
- **Soci ordinari:** sono le persone fisiche o giuridiche che partecipano attivamente alla vita associativa.
- **Soci onorari:** sono le persone fisiche invitate a far parte dell'associazione da parte dell'assemblea dei soci per particolari meriti professionali.
- **Soci sostenitori:** sono le persone fisiche, enti, istituti e associazioni che in sintonia con gli scopi dell'associazione abbiano giovato alla stessa corrispondendo delle donazioni.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali (elettorato attivo e passivo) e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Tutte le persone fisiche che prestano attività libera e gratuita, di volontariato nei confronti dell'associazione, sono assicurate contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 18. Le assemblee alle quali sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, previo avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e sede della Assemblea e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Le convocazioni assembleari potranno avvenire previa convocazione dei soci con almeno 7 gg. di anticipo per Assemblea Ordinaria e 10 gg. di anticipo per l'Assemblea Straordinaria, mediante affissione nella sede dell'associazione, invio di lettera, raccomandata, consegna a mano, sms, e-mail, ovvero con altri mezzi che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno adottare.

Le delibere assembleari sono prese a maggioranza di voti e ritenute valide:

In prima convocazione: con la presenza di almeno la metà degli associati;

In seconda convocazione: qualunque sia il numero degli intervenuti;

La partecipazione alle Assemblee dei soci è consentita anche in modalità telematica, in videoconferenza, fermo restando la presenza dei membri sopra indicati.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quandone sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- individua e mette in atto attività diverse che l'associazione può svolgere;
- definisce tutte le strategie operative per svolgere la propria attività;
- crea e promuove altri brands volti a identificare i vari soci coinvolti in maniera professionale ed eticamente in linea con i principi che verranno definiti in ambito associativo, purché sia chiaramente identificabile dagli stessi brand visivi e verbali che potrebbero essere resi pubblici, che trattasi di attività svolta in maniera associativa e senza alcuna indicazione a benefici medico-terapeutici.

Art. 26. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 27. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della

complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il residuo attivo risultante dal rendiconto economico vale a dire quanto rimane dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, verrà reinvestito nell'associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al già menzionato Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a./r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 27/02/23

Con la firma del presente atto, Presidente e Segretario congiuntamente convalidano la presenza dei restanti soci, collegati anche in via telematica.

Il Segretario



Il Presidente

